



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2998 di data 4 ottobre 2021

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
Autorizzazione all'installazione di un'opera artistica nell'area sciabile del Belvedere, in località Col dei Rossi, in Comune di Canazei.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Cristina PENASA	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi, Stefano Gatti, del Servizio impianti a fune e piste da sci, Alberto Cipriani e Sara Sbeti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Sergio Tonolli del Servizio foreste.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 7 maggio 2021, prot. n. 330945, con la quale la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A. con sede in Canazei, Streda de Pareda, 67, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 l'autorizzazione all'installazione di un'opera artistica, legata alle leggende della Val di Fassa, nell'area sciabile del Belvedere, in località Col dei Rossi, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali, presentati in allegato alla domanda, evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Alessandro Rizzi, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	(S-21 08-RTa) Relazione.pdf	330945	07/05/2021	A01
2	(S-21 08-01a) Inquadramento.pdf	330945	07/05/2021	A02

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto propone la raffigurazione della Contessa di Dolèda, protagonista della leggenda ambientata nel territorio della val di Fassa, vissuta in un castello arroccato sul colle dell'attuale omonima località. La scultura, realizzata con elementi e tondini in acciaio inox, rappresenta una figura femminile in abito lungo esposta al vento. È posta in cima al masso roccioso che domina il Col dei Rossi. Le dimensioni sono di 4 metri in altezza e 3 metri in larghezza. A completamento dell'opera è prevista l'installazione di pannelli in legno di larice, parte dei quali andranno a mascherare il blocco di cemento accostato al masso.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A. con sede in Canazei, Streda de Pareda, 67 , all'installazione di un'opera artistica, legata alle leggende della Val di Fassa, nell'area sciabile del Belvedere, in località Col dei Rossi, in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - la struttura artistica al fine del suo corretto inserimento nel delicato contesto paesaggistico di pertinenza dovrà essere dimensionalmente ridotta alle dimensioni di 3,5 metri di altezza e dovrà essere ancorata all'estremità del masso per permettere una percezione visiva di "uscita dallo stesso", evitando la realizzazione di un piedistallo di ancoraggio;
3. di disporre che il preliminare modello (bozzetto), da realizzarsi prima della realizzazione dell'opera, sia posto all'attenzione della Commissione di coordinamento;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste per il controllo di competenza;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr